

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA E L'INAIL DIREZIONE TERRITORIALE ALESSANDRIA ASTI PER ATTIVITA' DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE. PERIODO DAL 04/01/2021 AL 31/12/2021.**

**TRA**

L'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria, C.F e P.IVA 01640560064, (di seguito per brevità denominata l'Azienda) rappresentata, in forza dei poteri conferiti con deliberazione n. 566 del 03/08/2018 e ss.mm.ii., dal Direttore Responsabile della S.C. Area Politiche risorse umane, dr.ssa Patrizia Nebiolo, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliata, ai fini del presente accordo, presso la sede dell' Azienda, in Alessandria, Via Venezia, 16

**E**

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (di seguito per brevità denominato INAIL) Sede di Asti, P. IVA 01165400589, qui rappresentata dal dr. Aldo Pensa nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica ed ai fini del presente accordo in Via Gramsci 2, 15121 Alessandria;

- Vista la rinnovata necessità di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro, ottimizzare i rapporti con gli stessi e fornire prestazioni calibrate alle reali necessità individuate dall'INAIL;
- Considerata di massima rilevanza sociale l'attuazione dell'accordo in quanto rende possibile la "presa in carico e la tutela integrata" del lavoratore infortunato, non solo da parte dell'INAIL, ma anche di tutte le Strutture di tipo sanitario e riabilitativo che possono essere interessate;
- Nell'ottica del potenziamento delle sinergie con altri Enti sul territorio;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 Oggetto della convenzione** L'Azienda si impegna ad individuare un proprio dirigente medico in servizio presso la S.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione al fine di effettuare, esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, attività di consulenza medica fisiatrice presso la sede INAIL di Asti. Si precisa che l'attività potrà essere svolta solo dopo aver timbrato comunque l'uscita dall'Azienda a mezzo di rilevatore di presenza. L'attività di consulenza non dovrà comunque pregiudicare il funzionamento della S.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Azienda nel rispetto della normativa vigente in materia di riposi e orario di lavoro.

**Art. 2 Modalità di svolgimento** Per l'espletamento della predetta attività sono previsti, per il periodo dal 04/01/2021 al 31/12/2021, indicativamente, n. 2 accessi settimanali per un massimo di 10 ore settimanali da

distribuirsi previo accordo tra le parti e con modalità da concordarsi, a seconda delle esigenze dell'INAIL e compatibilmente agli orari di servizio del dirigente medico fisiatra dell'Azienda.

Gli accessi, dovranno essere registrati mediante rilevatore automatico di presenza o, in assenza, mediante appositi fogli-presenza forniti dall'Azienda e firmati dal Legale Rappresentante dell'INAIL stesso, quale validazione dei dati, ivi riportati e trasmessi, per gli opportuni controlli, alla S.C. Area Politiche risorse umane dell'Azienda, Ufficio Convenzioni, Collaborazioni e altri contratti atipici.

In particolare le prestazioni potranno comprendere:

- Visita fisiatrica programmata con progetto riabilitativo;
- Visita fisiatrica estemporanea motivata su richiesta del medico INAIL e validazione delle richieste di trattamento riabilitativo prescritte da fisiatristi esterni;
- Visita fisiatrica a richiesta dell'équipe multidisciplinare;
- Visita fisiatrica per prescrizione protesi.

Dovrà essere garantito che, nei tempi e modi, il trattamento di rieducazione motoria e fisioterapica segua le tabelle applicate dalla struttura pubblica.

**Art.3 Corrispettivi** Per l'espletamento dell'attività di cui ai precedenti articoli, l'INAIL corrisponderà all'Azienda, a mezzo bonifico bancario su c/c entro 60 giorni dal ricevimento e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la somma omnicomprensiva di € 100,00 comprensiva anche della quota percentuale IRAP dell'8,50% calcolata nella misura per i redditi di lavoro assimilati ai redditi di lavoro dipendente e sulla percentuale dovuta al consulente, come da seguente ripartizione:

- 95% al consulente;
- 5% all'Azienda.

L'Azienda verserà successivamente al consulente la quota di sua spettanza secondo regolamentazione aziendale.

**Art. 4 Copertura Assicurativa** L'INAIL dichiara di possedere idonea copertura assicurativa contro i danni a terzi operante anche per le prestazioni rese dal consulente; il dirigente medico individuato allo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo dichiara, altresì, di possedere idonea copertura assicurativa per i danni derivanti a terzi presso l'INAIL (come da art.3 comma 5 lett e DL 13 agosto 2011 n.138, art. 5 DPR del 7 agosto 2012 n.137 e art 10 L. 8 marzo 2017 n.24). La stessa Azienda di Alessandria resta, pertanto, mallevata da qualsiasi responsabilità per i danni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale svolta dal proprio personale in attività presso l'INAIL.

**Art. 5 Tutela della riservatezza** L'Azienda si impegna ad informare il prestatore dell'attività che è tenuto, in forza della presente convenzione, a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'INAIL, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, per quanto ancora in vigore, ed in ottemperanza

a quanto disposto dal Regolamento europeo 2016/679 del 27/04/2016. Ogni responsabilità derivante dalla violazione delle norme predette fa capo al sanitario di cui all'art. 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi alla presente convenzione saranno trattati anche in forma elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali per cui vengono raccolti e trattati.

**Art. 6 Durata** La presente convenzione ha validità ed efficacia per il periodo dal 04/01/2021 e fino al 31/12/2021, salva la facoltà di disdetta che ciascuna parte potrà dare all'altra, con un preavviso di almeno 30 giorni attraverso raccomandata con RR o PEC.

**Art. 7 Controversie** Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. Ogni controversia eventuale insorgente tra le Parti, inerente la presente convenzione, verrà risolta in via esclusiva avanti al Tribunale del Foro di Alessandria.

**Art.8 Registrazione** La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e quelle eventuali di registrazione sono a carico del richiedente, in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria,

Per l'INAIL – Sede di Asti  
dr. Aldo Pensa

Per l'Azienda Ospedaliera  
dr.ssa Patrizia Nebiolo